

undefined

Concordato, i debiti di uno solo bloccano l'adesione degli associati

Speciale Telefisco



L'agenzia delle Entrate chiarisce gli effetti dei debiti sopra la soglia di 5mila euro

Giorgio Gavelli

Concordato preventivo biennale: la mancanza dei requisiti per aderire da parte di un associato blocca il concordato per tutti.

In uno studio associato, composto anche da professionisti dotati di partita Iva individuale, la mancanza dei requisiti per accedere al concordato preventivo biennale (Cbp) da parte di uno degli associati, impedisce l'opzione da parte di tutti gli altri e della stessa associazione professionale.

È la risposta resa dall'agenzia delle Entrate in occasione di Speciale Telefisco del 24 settembre, in merito al legame che deve sussistere in base all'articolo 11 comma 1, lettere b-quinques) e b-sexies) del Dlgs 13 del 2024, abitualmente definito meccanismo "all in all out".

Questa risposta - che rende molto più rigido questo doppio legame fra gli studi associati e propri soci che svolgono la propria attività anche individualmente - sorprende. Questo perché, in altre occasioni (Faq n. 1 del 25 settembre 2025 e Telefisco 18 settembre 2025), la stessa agenzia delle Entrate aveva chiarito che l'impedimento ad aderire al concordato da parte di uno degli associati con attività autonoma, de-

rivante dalle cause di esclusione di cui all'articolo 11 del Dlgs 13 del 2024 (ad esempio, essere in regime forfettario o avere cessato l'attività nel periodo di imposta) non era di ostacolo all'opzione per il concordato da parte degli altri associati e dello studio associato. Evidentemente, quindi, per l'Agenzia c'è differenza tra l'impedimento dell'associato derivante dall'assenza dei requisiti all'ingresso nel concordato disciplinati dall'articolo 10, rispetto allo stesso impedimento derivante, invece, dalle cause di esclusione dell'articolo 11.

Solo nel secondo caso, infatti, stando alle risposte delle Entrate in questi anni, il problema di uno degli associati non si riverbera sulla possibilità degli altri e dell'ente collettivo di aderire.

Qualora, invece, il problema del singolo riguardi i requisiti di cui all'articolo 10 del Dlgs 13 del 2024 (concreta applicabilità degli Isa o presenza di debiti tributari o contributivi resisi definitivi di importo "sopra soglia", 5mila euro), la preclusione al concordato per tutti, studio associato compreso, diventa insuperabile.

Il caso esaminato dall'Agenzia riguarda uno studio associato composto anche da associati dotati di partita Iva individuale, uno dei quali non può aderire al concordato biennale a causa della presenza al 31 dicembre dell'anno precedente al biennio da concordare, di debiti tributari o contributivi divenuti definitivi di importo superiore ai 5mila euro e che non c'è la possibilità finanziaria di ridurre "sotto soglia" entro la data di adesione al concordato. Questa situazione, per l'Agenzia, impedisce l'opzione per tutti, studio associato e altri associati con attività propria, diversamente da quanto accadrebbe, ad esempio, in una società di persone, nella quale, come è stato chiarito, i debiti dei soci non influiscono sul libero accesso della

società al concordato.

Si tratta di un'interpretazione piuttosto severa e anche innovativa, che forse sarebbe stato opportuno conoscere sin da quando, a partire dal biennio 2025-2026, è entrato in vigore il vincolo reciproco tra gli studi associati e i professionisti associati con partita Iva autonoma. Ricordiamo che il problema non si pone per le società tra professionisti, i cui Isa risultano inapplicabili in quanto predisposti con riferimento ad un reddito di lavoro autonomo ossia ad una categoria reddituale differente da quella propria della società (reddito di impresa).

In questo caso, infatti, l'inapplicabilità degli Isa nell'anno precedente al biennio da concordare rende impraticabile l'opzione per

la Stp, con la conseguenza che non esiste alcun vincolo sui soci (muti di partita Iva) ed essi possono decidere se aderire o meno al Cbp personale in perfetta libertà.

Tornando allo studio associato di cui al quesito, in base alle nuove regole introdotte dall'articolo 28 del Dlgs 148 del 2026, l'eventuale erronea opzione tentata dagli altri associati con partita Iva autonoma o dalla stessa associazione professionale, sarebbe priva di efficacia, contrariamente a quanto accadrebbe nella stessa situazione relativamente al biennio 2025-2026, con riferimento alla quale, per l'Agenzia, si potrebbe configurare una causa di decadenza di tutti i Cbp erroneamente posti in essere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPALMACREDITI ANCORA POSSIBILE

Bonus casa, ancora una chance per spalmare i crediti in dieci anni

I contribuenti che hanno nei propri cassetti fiscali crediti compensabili in scadenza il 31 dicembre 2026, per il superbonus, per la detrazione del 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per il sisma-bonus ordinario, derivanti da Comunicazioni di cessione del credito o sconto in fattura inviate fino al 31 marzo 2023 (spese sostenute fino al 2022), possono optare, entro fine anno, per lo «spalma-crediti» in dieci anni, attraverso una comunicazione da fare nella «Piattaforma cessione crediti», funzione «Ulteriore rateizzazione». Il credito d'imposta derivante dai bonus edilizi, acquisito dal cessionario o dal fornitore, deve essere obbligatoriamente «usufruito con la

stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione» da parte del contribuente (beneficiario originale della detrazione) e, comunque, per le spese sostenute dal 2024, sempre in quattro quote annuali per il superbonus e in cinque per il sisma bonus ordinario o l'eliminazione delle barriere architettoniche, nonostante dal 2024 la detrazione diretta va ripartita per tutti i bonus edilizi in dieci anni.

— **Luca De Stefani**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NT PLUS FISCO
L'articolo integrale è su
ntplusfisco
ilssole24ore.com